

Pubblicato il 23/12/2019

N. 08478/2019 REG.PROV.CAU.
N. 07386/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7386 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Marechiaro Film S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri, Bruno Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Napolitano in Roma, corso Trieste 16;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Delta Star Pictures, Anele S.r.l., Paypermoon S.r.l. Italia non costituiti in giudizio;

Congedo Culturarte S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Marone, Renato Ferola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del Decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, n. 480 del 29.3.2019, con cui è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione dei contributi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, stanziati con decreto ministeriale del 15 marzo 2018 e della graduatoria stessa; b) dei verbali e/o delle schede di giudizio della Commissione (ancora non conosciuti) e di eventuali ulteriori determinazioni riguardanti i criteri di valutazione e la composizione della commissione; c) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale, che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente e in particolare:

d) del bando del 15 giugno 2018, relativo alla concessione dei contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, emanato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 31 luglio 2017, n. 242 e³ dell'art. 26 della legge n. 220 del 2016; e) del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 31 gennaio 2018, rep. 76, con cui sono stati nominati cinque esperti per la selezione dei progetti, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 31 luglio 2017; f) della nota del 20.3.2019 con la quale gli Esperti confermavano quanto già espresso nella riunione del 19 dicembre 2018, con cui presumibilmente la dotazione finanziaria non assegnata è stata allocata a finanziamento delle altre linee di intervento previste dal medesimo bando, come previsto dalla lex specialis; g) del verbale del 19 dicembre 2018 in cui i cinque esperti trascrivevano i punteggi da attribuire ai progetti da ammettere al contributo.

Nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente all'esibizione di tutti i suddetti documenti di cui alle lett. b), f), ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., che, seppur se ne conoscono per relationem gli estremi, non sono stati mai comunicati alla ricorrente, né pubblicati, e ad essi si aggiungano anche, in particolare, i verbali riguardanti le valutazioni dei progetti ammessi al

finanziamento, indicati all'allegato B del Decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, n. 480 del 29.3.2019, dal n. 1 al n. 7 (quindi dei 4 ammessi e dei primi 3 non ammessi).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- a) della delibera del 20 marzo 2019, con cui gli esperti di cui all'art. 26 della legge 220/2016, comunicavano la graduatoria completa dei progetti partecipanti alla I sessione del Bando 2018, e la tabella allegata a tale delibera;
- b) del verbale della seduta del 19 dicembre 2018, contenente l'elenco dei progetti finanziati;
- c) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale, che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Congedo Culturarte S.r.l. e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che alcune delle censure dedotte, in particolare quelle relative alla riallocazione dei fondi residui alle restanti linee di intervento, in particolare alle società di produzione di lungometraggi, comportano, ove accolte, la perdita della posizione di vantaggio acquisita dalle predette imprese che hanno beneficiato della riassegnazione dei finanziamenti in contestazione, per cui occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti al fine di consentire alle predette controinteressate di difendere le posizioni di vantaggio acquisite;

la ricorrente potrà avvalersi della modalità di pubblicazione del ricorso sul sito Internet dell'Amministrazione resistente, ai sensi degli artt. 49 co. 3 e 52 co. 2 cpa, che si autorizza sin d'ora, nel modo seguente:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Amministrazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria delle linee di intervento di lungometraggi che hanno beneficiato della riassegnazione dei fondi residui;
- in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";
- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci);

Ritenuto, altresì, necessario acquisire dall'Amministrazione resistente un'integrazione della relazione già depositata che fornisca ulteriori chiarimenti in merito alle ragioni che hanno determinato la riassegnazione dei fondi residui unicamente ai lungometraggi;

Ritenuto che le questioni giuridiche e fattuali necessitino di essere esaminate, dopo l'espletamento degli approfondimenti istruttori sopraindicati, in sede di merito, per la quale è già possibile fissare l'udienza pubblica del 10.3.2020, anche ai sensi dell'art. 55 CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):
dispone gli incumbenti nei termini e nei sensi di cui in motivazione;

fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 10 marzo 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente FF, Estensore

Marco Bignami, Consigliere

Silvia Coppari, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO